



ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA

STATUTO

Art. 1

L'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna ha la sua sede ufficiale nel palazzo dell'antico Istituto delle Scienze, come fu stabilito dalla prima fondazione dell'Istituto medesimo dopo la donazione di Luigi Ferdinando Marsigli.

La Classe di Scienze fisiche ha la sua sede nei locali adibiti, ab antiquo, all'Accademia; la Classe di Scienze morali in quelli che furono costituiti secondo la convenzione di cui alla legge 11 aprile 1930 n. 488.

Art. 2

L'Accademia ha per scopo, secondo la sua primitiva istituzione confermata da Benedetto XIV, suo benefattore, di coltivare e promuovere le Scienze Fisiche, Matematiche, Naturali e Mediche; essa dedica pari attività a promuovere e coltivare altresì le Scienze Morali.

È costituita dalle seguenti sezioni:

1. Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche, Geologiche
2. Scienze Tecniche
3. Scienze Biologiche (Animali e Vegetali)
4. Scienze Mediche
5. Scienze Storico - Filologiche
6. Scienze Giuridiche, Economiche e Finanziarie
7. Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Antropologiche
8. Scienze Politiche e Sociali

Le prime 4 sezioni costituiscono la classe di Scienze Fisiche, le 4 ultime costituiscono la classe di Scienze Morali.



ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA

Art. 3

L'Accademia comprende due ordini di membri. Il primo è quello degli effettivi, i quali, nella Classe di Scienze fisiche, conservano l'antica denominazione di Benedettini; il secondo è quello dei corrispondenti italiani (residenti e non residenti) e stranieri.

Art. 4 (Mod. D.M. 9/8/93)

Ciascuna delle otto sezioni di cui consta l'Accademia comprende:

- 10 Accademici effettivi;
- 20 Corrispondenti italiani residenti;
- 10 Corrispondenti italiani non residenti;
- 20 Corrispondenti stranieri.

Art. 5

Gli Accademici effettivi sono scelti fra i corrispondenti italiani della Sezione in cui il posto è vacante, e vengono nominati dagli effettivi della Classe cui appartiene la detta Sezione.

Gli Accademici corrispondenti sono scelti fra coloro che coltivano le scienze a cui è dedicata la Sezione della quale devono far parte, e vengono nominati dagli effettivi della Classe cui appartiene la detta Sezione, su proposta degli accademici effettivi della Sezione stessa.

Art. 6 (Cessato D.M. 9/8/93)

Sono Accademici effettivi di diritto, nella Classe di Scienze fisiche, non appena vi sia il posto libero, sei professori dell'Università di Bologna, e precisamente: il professore di fisica, quello di chimica, il più anziano di cattedra in Bologna dei professori di scienze biologiche e geologiche, il professore di astronomia, quello di



ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA

anatomia umana, ed il direttore della clinica chirurgica.

Art. 7

L'Accademico che abbia compiuto l'ottantesimo anno di età viene promosso nella categoria dei Soci emeriti, conservando tutti i diritti e privilegi accademici (diritto di partecipazione alle adunanze e d'esprimere il proprio voto per la nomina delle cariche, a ricevere le pubblicazioni, a presentare note e memorie etc.), non venendo computato nel numero di cui al precedente art. 4 e lasciando vacante il posto occupato.

Questo posto rimane così libero per la cooptazione di altro socio secondo le modalità statutarie previste per ciascuna Classe.

La presente proposta di modifiche è stata esemplata sullo Statuto dell'Accademia delle Scienze di Torino approvato.

Art. 8

L'Accademico effettivo o corrispondente residente che, per motivi diversi da quelli contemplati dal precedente articolo, non partecipi per un triennio alle adunanze dell'Accademia, può, con deliberazione degli Accademici effettivi della Classe cui appartiene, essere trasferito in una speciale categoria dei membri in soprannumero. Il suo seggio viene considerato vacante.

Art. 9

Gli Accademici effettivi o corrispondenti residenti che siano professori di ruolo dell'Università di Bologna, qualora siano trasferiti ad altra Università, passano in soprannumero conservando tutti gli onori e le prerogative del grado. Essi rioccupano il proprio seggio se libero, o il primo seggio che si renda vacante nella Classe, quando venga meno la ragione per la quale furono messi in soprannumero.

Art. 10

Le nomine degli Accademici effettivi dovranno notificarsi al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali perché ne promuova l'approvazione con decreto del Capo dello Stato.

Delle nomine degli Accademici corrispondenti e dei trasferimenti di cui agli articoli 7, 8 e 9 sarà data notizia al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali.



ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA

Art. 11

L'Accademia ha un Presidente e un Vice Presidente, appartenenti a Classi diverse, eletti per un triennio fra gli accademici effettivi in adunanza plenaria degli effettivi delle due Classi. La loro scelta dovrà essere fatta in modo che, di triennio in triennio, per turno fra le quattro Sezioni della Classe di Scienze fisiche, e fra le quattro Sezioni della Classe di Scienze morali, le sezioni stesse siano successivamente rappresentate nella presidenza.

Il Presidente dell'Accademia sarà, in pari tempo, Presidente della Classe cui appartiene, ed il Vice Presidente sarà, in pari tempo, Presidente della propria Classe.

Le nomine del Presidente e del Vice Presidente saranno notificate al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, affinché ne promuova l'approvazione con decreto del Capo dello Stato.

Art. 12

L'adunanza plenaria per la nomina del Presidente e del Vice Presidente viene convocata nel giugno dell'anno in cui scade il triennio.

In prima convocazione l'adunanza non è valida se non partecipi almeno la metà più uno degli accademici effettivi. In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Saranno proclamati eletti coloro che avranno conseguito la maggioranza dei voti.

Art. 13

L'Accademia ha inoltre un Segretario, un Vice segretario per ciascuna Classe, nominati, ad eccezione del Segretario della Classe di Scienze fisiche, dai Presidenti delle rispettive Classi fra gli accademici effettivi, come pure è nominato dal Presidente e dal Vice presidente l'Amministratore. Il Segretario della Classe di Scienze Morali, i Vice segretari e l'Amministratore restano in carica tre anni, ma possono essere riconfermati.

Il Segretario della Classe di Scienze fisiche, scelto fra gli accademici Benedettini, conserva l'antica denominazione di "Segretario perpetuo", e pertanto la sua nomina non è soggetta alle norme di cui sopra, ma spetta, quando si verifichi la necessità, agli accademici Benedettini riuniti in seduta straordinaria.



ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA

Art. 14

Il Presidente e il Vice Presidente, i Segretari e l'Amministratore costituiscono il Consiglio direttivo, che disciplina l'attività dell'Accademia e ne controlla l'amministrazione, la quale poi - a sua volta - è sottoposta anche alle norme di cui al primo capoverso dell'articolo 17.

Art. 14 bis

L'Accademia ha un Collegio di Revisori dei conti: due effettivi e un supplementare, eletti dall'assemblea per un triennio all'atto del rinnovo dell'Ufficio di Presidenza, e uno effettivo, designato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Ai Revisori è delegato il controllo dell'amministrazione di cui agli art. 14 dello Statuto e 4 del Regolamento - norme comuni, e il compito della relazione annuale di cui all'art. 4 predetto.

Art. 15

Le convocazioni per la nomina di nuovi membri dell'Accademia si fanno per ciascuna Classe una volta all'anno, nel tempo che sarà stabilito dal regolamento.

In prima convocazione, l'adunanza non è valida se non vi partecipi almeno la metà più uno dei membri che hanno diritto al voto.

In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno a scrutinio segreto.

Saranno nominati coloro che abbiano riportato la maggioranza dei voti.

Art. 16

L'anno accademico decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, e l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 17

L'Accademia provvede alle proprie necessità con le rendite ad essa spettanti, con



ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA

gli assegni ministeriali e con lasciti o contributi ad essa elargiti.

I bilanci dell'Accademia saranno sottoposti all'esame e all'approvazione dell'assemblea degli accademici delle due Classi riunite in seduta straordinaria, e poscia saranno trasmessi al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per la loro definitiva approvazione.

Art. 18

I beni dell'Accademia debbono essere iscritti in speciali inventari.

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, da donazioni, o che per qualsivoglia titolo siano da destinare ad incremento del patrimonio, devono, salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra deve essere preventivamente autorizzato secondo le norme vigenti per gli acquisti degli Enti morali.

Art. 19

Le somme necessarie al funzionamento ordinario dell'Accademia devono essere depositate a interesse presso Casse di Risparmio ordinarie o istituti di credito designati dalla Presidenza dell'Accademia.

Art. 20

Almeno una volta all'anno, e sul principio dell'anno accademico, avrà luogo una pubblica adunanza dell'intera Accademia, nella quale il Presidente o altro Accademico da esso designato, renderà conto del lavoro compiuto dall'Accademia durante l'anno precedente.

La relazione sarà inviata al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali non oltre il mese di gennaio.

Nella stessa adunanza potranno essere fatte letture e comunicazioni scientifiche, qualora appaiano di eccezionale importanza.



ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA

Art. 21

Oltre che per lo scopo indicato nell'articolo precedente e per quello di cui all'art. 25, il Presidente può convocare adunanze plenarie, quando lo ritenga opportuno in relazione ai fini dell'Accademia, o quando ne faccia richiesta una delle Classi con propria deliberazione. A tali adunanze potranno essere invitati anche gli Accademici corrispondenti. Le medesime potranno essere altresì pubbliche.

Art. 22

Spetta al Presidente della Classe di disciplinare la pubblicazione degli scritti negli atti dell'Accademia.

Art. 23

Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Presidente trasmette al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali un elenco dei premi da mettere a concorso o da conferirsi durante l'anno successivo.

Il Presidente trasmette inoltre al Ministro le relazioni delle Commissioni giudicatrici.

Art. 24

Ciascuna delle due Classi compilerà, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, un proprio regolamento interno che, in armonia con lo statuto stesso, stabilirà le norme relative alle nomine che la concernono, alle proprie pubblicazioni, al conferimento di premi ed a quanto altro non è contemplato nello statuto stesso. Prima di deliberarlo sentirà il parere e le eventuali osservazioni dell'altra Classe, affinché possibilmente i due regolamenti non risultino troppo diversi l'uno dall'altro.

Detti regolamenti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Art. 25

Il presente statuto non potrà essere modificato se non quando gli Accademici



ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA

effettivi delle due Classi, a questo scopo convocati, approvino le modificazioni con un numero di voti favorevoli non minori di due terzi del numero dei presenti all'adunanza.

Inoltre non sarà valida se non vi prendano parte i due terzi degli accademici effettivi di ciascuna Classe non legittimamente impediti.